

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 15 maggio 2020, n. 11

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 20/1981)

1. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) sono inseriti i seguenti:

“4 quinquies. Ai fini della tutela della maternità e nel rispetto del principio di non discriminazione, nonché per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività, le risorse conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento di cui al comma 4 bis possono essere annualmente utilizzate per la sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternità.

“4 sexies. L'assegnazione delle risorse è disposta dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo o del componente del gruppo misto da presentare il mese antecedente l'inizio del periodo di congedo di maternità; nei casi di maternità anticipata, la richiesta è presentata con la massima tempestività.

“4 septies. La sostituzione di cui al comma 4 quinquies avviene mediante stipula di un contratto a tempo determinato di durata coincidente con quella del congedo di maternità ed è quantificata in misura corrispondente al costo della dipendente sostituita e comunque non superiore al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6 per il periodo medesimo.

“4 octies. Le risorse di cui al comma 4 quinquies sono, altresì, destinate alla copertura del costo delle dipendenti dei gruppi consiliari in congedo di maternità, ove sussista l'obbligo di pagamento in base alla normativa vigente, nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, scioglimento del gruppo o scioglimento anticipato della legislatura.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si fa fronte con le risorse stanziato all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 maggio 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 96

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari)

Presentata dai Consiglieri regionali Allasia Stefano (primo firmatario), Bertola Giorgio, Gavazza Gianluca, Mosca Michele e Salizzoni Mauro in data 11 maggio 2020

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente in data 11 maggio 2020

Relatore: Bertola Giorgio

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 13 maggio 2020 con 51 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari.

4 bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.

4 ter. (...)

4 quater. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.

4 quinquies. Ai fini della tutela della maternità e nel rispetto del principio di non discriminazione, nonché per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività, le risorse conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento di cui al comma 4 bis possono essere annualmente utilizzate per la sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternità.

4 sexies. L'assegnazione delle risorse è disposta dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo o del componente del gruppo misto da presentare il mese antecedente l'inizio del periodo di congedo di maternità; nei casi di maternità anticipata, la richiesta è presentata con la massima tempestività.

4 septies. La sostituzione di cui al comma 4 quinquies avviene mediante stipula di un contratto a tempo determinato di durata coincidente con quella del congedo di maternità ed è quantificata in misura corrispondente al costo della dipendente sostituita e comunque non superiore al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6 per il periodo medesimo.

4 octies. Le risorse di cui al comma 4 quinquies sono, altresì, destinate alla copertura del costo delle dipendenti dei gruppi consiliari in congedo di maternità, ove sussista l'obbligo di pagamento in base alla normativa vigente, nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, scioglimento del gruppo o scioglimento anticipato della legislatura.”.